ROMA

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione

ROMA CAPITALE
13 MAR. 2020
DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Prot. n. QI 38579

Ai Municipi da I a XV
Direzioni Tecniche

Ai Responsabili degli Uffici Progetti Edilizi
Municipi da I a XV

e, p.c. Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
di Roma e Provincia
c.a. Ing. Carla Cappiello
Piazza della Repubblica n. 59
00185 Roma
protocollo@pec.ording.roma.it

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti
di Roma e Provincia
c.a. Arch. Flavio Mangione
Piazza Manfredo Fanti n. 47
00185 Roma
presidente@pec.architettiroma.it

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Agronomi Forestali
di Roma e Provincia
c.a. Dott. Agr. Mauro Uniformi
Via Livenza n. 6
00198 Roma
presidente.odaf.roma@conafpec.it

Al Presidente del Collegio Provinciale
dei Geometri e Geometri Laureati
di Roma e Provincia
c.a. Geom. Maurizio Rulli
Piazzale di Val Fiorita n. 4/F
00144 Roma
collegio.roma@geopec.it

Al Presidente del Collegio Professionale
dei Periti Industriali
di Roma e Provincia
c.a. Per. Ind. Giovanni De Baggis
Viale Beethoven n. 26
00144 Roma
collegiodiroma@pec.cnpi.it

Al Presidente del Collegio Professionale
dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
di Roma e Provincia
c.a. Per. Agr. Roberto Nataloni
Viale delle Medaglie d'Oro n. 36
00136 Roma
collegio.roma@pec.peritiagrari.it

All' Assessorato all'Urbanistica

Oggetto: Proroga Titoli Edilizi art. 15 D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. (T.U.E.), in seguito alle ulteriori disposizioni attuative fornite con i Decreti P.C.M. dell'8.03.2020, del 9.03.2020 e dell'11.03.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Corona virus).

Con riferimento a quanto in oggetto, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, comma 1 lett. a) del DPCM dell'8.03.2020 - la cui validità è stata estesa con successivo DPCM del 9.03.2020 a tutto il territorio nazionale -, che prevede, tra l'altro, quale misura atta a contenere il contagio da COVID-19 quella di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche…salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità…"*, si rappresenta che qualora nell'esecuzione dei lavori nei cantieri edili, oggetto di valide procedure edilizie di cui al D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii., il Committente unitamente al Direttore dei Lavori dispongano la sospensione dei relativi lavori, per effetto di quanto disposto dai richiamati Decreti, la detta sospensione costituisce fattispecie di proroga dei titoli edilizi, da comunicare alle Direzioni Tecniche Municipali, in quanto "fatto sopravvenuto" (art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.), estraneo alla volontà del titolare del Permesso di Costruire o a qualsivoglia altro titolo edilizio.
La proroga è da intendersi accordata per il periodo che intercorre dal giorno dell'avvenuta sospensione dei lavori disposta dal Committente e Direttore dei Lavori (non prima del 9.03.2020), fino al giorno della cessata emergenza epidemiologica disposta dalle autorità competenti.

La R.O.
Vito Rocco Panetta

Il Direttore
Cinzia Esposito